

Corte di giustizia, sentenza 13 settembre 2017 – causa C-111/16 – Fidenato et alii

Osservazioni

La sentenza della Corte di giustizia interviene a disciplinare una situazione che ha avuto la sua evoluzione nel 2013 quando, in seguito alla adozione del DM del 12 luglio 2013 da parte del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che vietava la coltivazione di mais MON 810 sull'intero territorio nazionale, il sig. Fidenato ed altri, venivano raggiunti da un decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Udine per avere messo a coltura mais della varietà MON 810 in violazione della normativa nazionale.

Rispetto alle premesse normative, occorre rilevare che la sentenza ha disgiunto, affrontando in maniera separata, la questione relativa all'ambito di applicazione del principio di precauzione rispetto alla forma e alle condizioni da rispettare ai fini della adozione delle misure di emergenza.

Infatti, l'articolo 7 del reg. n. 178 del 2002 ha elevato la precauzione a principio generale della legislazione alimentare, trovando già pieno riconoscimento nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea per il settore ambientale. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento che, in questa particolare sede, finisce per essere circoscritto in vista dell'applicazione della normativa speciale in materia di autorizzazione alla coltivazione di OGM che segue una procedura condivisa tra Stati membri e Commissione secondo la procedura europea di comitologia.

Il principio di precauzione, disciplinato all'art. 7 del reg. 178/2002 e la procedura prevista per l'adozione di misure di emergenza, disciplinata dall'art. 34 del reg. 1829 del 2003 in combinato disposto con gli artt. 53 e 54 del reg. n. 178 del 2002, rispondono ad una logica del rischio che risulta basata su presupposti differenti: possibilità di effetti dannosi per la salute e permanenza di una situazione di incertezza sul piano scientifico, per quanto riguarda l'applicazione del principio di precauzione; grave rischio manifesto per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, invece, per l'applicazione delle misure d'emergenza.

Stante il sussistere di condizioni diverse, fissate a livello normativo, la Corte si è limitata a fornire una soluzione di carattere procedurale senza entrare nel merito della questione e valutando come non sufficienti le motivazioni fornite dallo Stato italiano per l'adozione delle misure di emergenza, nonostante la copiosa documentazione scientifica sottoposta alla Commissione dal governo italiano, e avente ad oggetto le ricerche condotte dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dall'Istituto Superiore

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che evidenziavano gli impatti della coltivazione di mais MON 810 sugli organismi non bersaglio e la persistenza della tossina Bt nell'ambiente che avrebbero favorito lo sviluppo di parassiti secondari potenzialmente dannosi per le altre colture.

Ad integrazione del proprio parere, la Commissione aveva chiesto la valutazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che escludeva, anche alla luce della documentazione scientifica fornita dall'Italia, la sussistenza di un rischio grave e manifesto che potesse giustificare l'adozione delle misure di emergenza.

Qualora il Sig. Fidenato intendesse agire per il risarcimento dei danni, dovrebbe avviare un nuovo e diverso procedimento al quale potranno opporsi gli agricoltori confinanti che dimostrassero di avere subito a loro volta danni economici alle proprie colture a causa delle contaminazioni dovute a materiale geneticamente modificato veicolato attraverso pollini e insetti.

Resta, dunque, inteso che la pronuncia della Corte di giustizia non spiega i suoi effetti rispetto al quadro normativo attuale modificato in seguito all'adozione della direttiva n. 412 del 2015 che ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio passando da una logica basata sul principio di precauzione ad una strutturale, confermando la scelta dell'Italia e di molti altri Paesi europei, di accordare il divieto di coltivazione a ragioni di politica agricola e ambientale e a ragioni di pianificazione urbana e del territorio. Resta, pertanto, preclusa a qualsiasi agricoltore interessato, la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, salvo incorrere nelle sanzioni amministrative e penali normativamente previste.